

# BANCA CENTRALE EUROPEA

## PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 ottobre 2004

a richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una raccomandazione della Commissione delle Comunità europee per una decisione del Consiglio sull'avvio di negoziati relativi ad un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra [COM(2004) 548 definitivo]

(CON/2004/32)

(2004/C 256/06)

1. L'8 settembre 2004 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere in merito ad una raccomandazione della Commissione delle Comunità europee per una decisione del Consiglio sull'avvio di negoziati relativi ad un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra [COM(2004) 548 definitivo] (di seguito «raccomandazione»).
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 111, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
3. La raccomandazione propone un progetto di decisione del Consiglio secondo il quale, dal momento che le condizioni necessarie stabilite nella decisione del Consiglio 2004/548/CE dell'11 maggio 2004 <sup>(1)</sup> sono state soddisfatte, si può dare avvio ai negoziati.
4. Nel proprio parere CON/2004/12, del 1° aprile 2004, sulla decisione 2004/548/CE <sup>(2)</sup> la BCE ha riconosciuto, tra le altre cose, che l'avvio di negoziati sull'accordo sarebbe nell'interesse della Comunità.
5. La raccomandazione considera che le condizioni necessarie contenute nella decisione 2004/548/CE siano state soddisfatte, visto che la Comunità e Andorra hanno siglato l'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio e che Andorra si è impegnata a ratificarlo entro il 30 aprile 2005. Su questa base, la BCE non ritiene vi siano ragioni contrarie all'adozione di una decisione del Consiglio che sancisca l'avvio dei negoziati con Andorra sull'accordo.
6. La BCE nota che i negoziati sull'accordo saranno sospesi se Andorra non ratificherà l'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio entro il 30 aprile 2005.
7. In conformità dell'articolo 7 della decisione 2004/548/CE, la Commissione condurrà i negoziati con Andorra per conto della Comunità, essendo Spagna e Francia associate a pieno titolo ai negoziati e essendo la BCE associata a pieno titolo ai negoziati nelle materie di sua competenza.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 ottobre 2004.

*Il Presidente della BCE*  
Jean-Claude TRICHET

<sup>(1)</sup> GU L 244 del 16.7.2004, pag. 47.

<sup>(2)</sup> GU C 88 dell'8.4.2004, pag. 18.